



STATUTO ASSOCIAZIONE AVE AMA

Art.1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del c.c. e del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, (Codice del Terzo Settore) l'Associazione denominata "Associazione Volontari Emmanuel – Auto Mutuo Aiuto" con denominazione abbreviata "AVE-AMA" ODV, di seguito detta, ai fini del presente Statuto, semplicemente Associazione.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'Associazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione abbreviata "AVE - AMA - ODV".

L'Associazione ha sede legale in Catanzaro alla Via Solferino, 27.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifiche attività.

Art.2

L'Associazione, apartitica e apolitica, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo, opera prevalentemente in Italia e ha durata illimitata.

Art. 3

La sede legale dell'Associazione potrà essere trasferita senza necessità di modificare il presente Statuto. L'associazione potrà istituire, previa delibera dell'Organo Direttivo su tutto il territorio nazionale nuclei operativi, sedi secondarie, delegazioni territoriali e centri di ascolto. L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dal Consiglio Direttivo.

Art.4

L'Associazione non ha scopo di lucro neanche indiretto persegue principalmente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale indicate alle lettere a), c), i), k), p), q), v), w) dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 di seguito specificate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

- p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

In particolare tali attività mirano a livello esemplificativo e non esaustivo a:

- Contrastare l'emarginazione e lo stigma;
- Prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno per migliorare la qualità della vita e delle relazioni umane;
- Porsi come soggetto di rappresentanza nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche, amministrative, tecniche, sociali e socio-sanitarie per stimolare un maggiore impegno per il valore dell'uomo, della vita, della salute e soprattutto della malattia e della sofferenza e della stessa morte;
- Tutelare la salute e la dignità di tutti in modo particolare degli ammalati oncologici e in fase terminale, malati di SLA e delle persone affette da disturbi mentali, attraverso la gestione diretta e/o in convenzione con enti pubblici e privati di strutture destinate a tali servizi e interventi (Hospice, Case Famiglia, Comunità psicoterapeutiche, centri diurni, "dopo di noi" etc.);
- Realizzare attività di auto mutuo aiuto per sostegno di soggetti e famiglie in condizioni di fragilità;
- Rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali e sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale affinché sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera, tutelata, e il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
- Prevenire gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando la promozione di servizi di prossimità che consentano la permanenza delle persone affette da malattie o disabilità, nel proprio ambiente familiare e/o sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
- Favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà cooperando con altre associazioni, cooperative, enti locali, regionali, nazionali, internazionali e tutti i soggetti validi per il soddisfacimento delle finalità associative, al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate alle esigenze individuali;
- Stimolare e recuperare l'autodeterminazione e l'empowerment delle persone, superando gli interventi assistenzialistici e custodialistici;
- Intraprendere iniziative (ricerche, pubblicazioni, convegni, seminari, formazione e qualificazione etc.);
- Realizzare progetti di vita autonoma attraverso l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale per riappropriarsi a pieno titolo del diritto di cittadinanza al pari di tutti i cittadini.



Per il conseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, o strumentali.

L'Associazione per la realizzazione delle attività di interesse generale come espressamente indicate può partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali. L'Associazione nello svolgimento delle attività generali può richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia a livello frontale sia con formazione telematica.

Sempre a tal fine l'Associazione può liberamente aderire ad altri ETS, favorire la costruzione e/o costruire Reti associative, stipulare accordi con organizzazioni ed Enti, pubblici e privati, Istituzioni Universitarie e/o Scolastiche, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

L'Associazione può anche svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.5

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso o di cui abbia ricevuto la proprietà.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non può essere destinato a finalità diverse da quelle per la quali l'Associazione è stata costituita.

La consistenza del patrimonio è indicata di volta in volta nei bilanci annualmente approvati.

Art.6

L'Associazione svolge la propria attività mediante l'apporto prevalente dei volontari associati e l'Ente è tenuto ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi del comma 4) dell'art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

Art. 8

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche e/o a tre Organizzazioni di Volontariato.

Se successivamente il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito e sopra indicato esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Direttivo, nel libro degli associati.

Il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che deciderà all'unanimità entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto a partecipare alla vita sociale e ad un voto in assemblea. I soci persone giuridiche partecipano in Assemblea per il tramite del proprio



rappresentante ed hanno diritto ad un voto.

I soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto, nonché ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi. Non saranno ammessi come soci quanti abbiano riportato condanne penali o carichi pendenti in corso, o presentino requisiti d'incompatibilità soggettiva od oggettiva con l'associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo

Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la quota non inferiore alla minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde a seguito di apposita dichiarazione del Consiglio Direttivo per le seguenti cause: recesso, dimissioni, morosità ed indegnità.

- recesso;
- dimissioni;
- indegnità;
- morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile e deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o pec. Dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, la deliberazione di esclusione sospende i diritti di quest'ultimo alla partecipazione e all'attività dell'Associazione.

Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione nominati nei casi di legge.

Ai componenti gli organi, con esclusione degli Organi di Controllo e di Revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

Le cariche durano cinque anni e sono rieleggibili.

Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti, provvedendo esclusivamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 10.

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta. E' consentito un numero massimo di tre deleghe per socio, di cinque delega se l'associazione ha più di 500 soci.

Anche un membro del Consiglio Direttivo può essere portatore di deleghe ma non può votare in relazione alle deliberazioni sui bilanci e alle responsabilità degli amministratori medesimi.

E' previsto l'intervento all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea anche via mail, ovvero mediante affissione presso la sede dell'associazione, mediante pec o mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione e deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica;
- la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- la delibera su assicurazione dei danni derivante da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo l'elezione degli organi sociali, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- la trasformazione, la fusione, la scissione;
- lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

Per la modifica dello statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può avvenire anche in caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo, o direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo degli iscritti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e, in sua mancanza, dal Vice-Presidente. Il Segretario dell'Associazione redige il verbale della riunione. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario che li redige.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque, ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quinquennio.

I componenti uscenti sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

La carica di amministratore dell'Associazione è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e, gli amministratori vengono scelti tra i soci. Sono ineleggibili e decadono coloro i quali siano interdetti, inabilitati, o siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e da incarichi direttivi.

Ai componenti l'organo amministrativo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Al Consiglio è demandata:

- la formazione del bilancio consuntivo, preventivo e ricorrendone le condizioni di legge anche la redazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la determinazione delle quote associative e contributive;
- la delibera in ordine all'ammissione, esclusione degli associati;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- la nomina tra i suoi membri del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario;
- la redazione di appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la delibera sull'eventuale trasferimento della sede sociale e sull'istituzione di rappresentanze periferiche;
- assunzione di personale e/o assegnazione di incarichi per prestazioni occasionali;
- coordinamento attività e programmazione del lavoro statutario;
- la nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
- la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- la cura e la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione a ad essa affidati.

Art. 13.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro. Il membro del Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi documentati di impedimento per malattia.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, in linea di massima con periodicità almeno trimestrale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, con comunicazione telefonica o via e-mail o telegramma o via fax.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, previa delibera assembleare, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 14.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo, può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente adempie alle veci del Presidente in sua assenza o impedimento e collabora con lui nella presidenza.

Il Segretario verbalizza tutte le riunioni formali e collabora con il Presidente. E' il depositario delle somme; custodisce i beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione, riscuote le quote associative e contributive, cura la contabilità e conserva i libri contabili, effettua tutte le operazioni amministrative-finanziarie relative all'ordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare un componente a promuovere, coordinare e gestire singole attività per specifici settori di intervento.

Art. 15.

Il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione è affidato all'organo di controllo e se del caso all'organo di revisione composti anche da non soci nominati dall'assemblea per un triennio.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su



delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio di Amministrazione e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

I componenti l'organo di controllo e l'organo di revisione devono essere dotati di adeguata professionalità, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo di controllo e l'organo di revisione, ognuno per le proprie competenze, predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà al Consiglio Direttivo le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

L'organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art.16.

Il Comitato Tecnico Scientifico - CTS è un organo consultivo dell'associazione con il compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative poste e da porre in essere per il raggiungimento dei fini statuari. Il CTS, laddove lo valuti opportuno, per massimizzare l'efficacia operativa può dotarsi un proprio regolamento.

E' composto da professionisti, rappresentanti delle istituzioni pubbliche o dei servizi sanitari che si occupano a diverso titolo di salute mentale, o esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica comunque interessati a dare il loro personale e gratuito contributo alle attività di programmazione, progettazione, formazione e comunicazione.

I membri del CTS vengono designati e nominati dal Consiglio Direttivo senza scadenza di mandato accettano per iscritto la nomina.

Art. 17.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi e finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- dai proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- dai proventi derivanti dalle attività secondarie e strumentali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EMMANUEL - AUTO MUTUO AIUTO

- avanzi di gestione che vengono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- attività secondarie e strumentali.

E' vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate.

Art. 18.

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art. 19.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione se previsti, nonché il libro dei soci dell'associazione.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare adeguate procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 20.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (assemblea) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.